

- IO -

Non si è potute accertare se la detta imboscata abbia fatto parte del piano che i separatisti intendevano svolgere per far trionfare con la forza le loro idee politiche, o sia stata piuttosto opera dei malfattori, verosimilmente improvvisa e non premeditata.

Appare legittimo che il sospetto di detti malfattori suano stati dei componenti della banda Giuliano sospetto che appare rafforzato dalla considerazione che il conflitto tra Forza Pubblica e fuorilegge, si svolse in territorio dove agiva la suddetta banda. A tale sospetto però non può, in mancanza di altri elementi, attribuirsi valore di prova, né meno incompleta.

Lo stesso deve dirsi delle propalazioni fatte degli arrestati alla polizia, giacché, come si è già rilevato, nelle varie ordinanze di scarcerazione pronunciate da questa Sezione Istruttoria o dal Consigliere Istruttore a norma dell'art. 269 C.P.P., le dette propalazioni non sono state confermate giuridicamente e non sono state confortate da riscontri obiettivi.

Tale essendo la situazione processuale, appare conforme a giustizia dichiarare di non doversi procedere con formula piena, a carico di tutti gli imputati, chiamati a rispondere dell'imputazione di cui alla lettera a) del Cap.I° dell'epigrafe.

b) L'imputazione di tentato omicidio continuato, di cui alla lettera b) del Capo I° della menzionata epigrafe, deve ritenersi compresa nell'amnistia di cui al decreto presidenziale 22 giugno 1946 n.4.

Invero può ritenersi provata, in base alle risultanze del verbale ed alle ammissioni degli interessati, l'appartenenza degli imputati chiamati a rispondere di tale reato, all'Esercito Volontario per l'indipendenza della Sicilia, promosso, costituito ed organizzato dagli esponenti del partito politico, che ha propugnato la separazione della Sicilia, dal restante territorio dello Stato Italiano. L'attività di costoro svolta, con riferimento ai provati propositi di far trionfare le proprie idee anche a mezzo della forza, non può considerarsi politica in quanto diretta a sviluppare e potenziare il partito separatista e l'E.V.I.S.

Per tanto nei confronti degli imputati a cui si è dato carico di tale imputazione, deve dichiararsi di non doversi procedere per amnistia.

IV° In ordine alle imputazioni di cui al Capo II° e III° dell'epigrafe (organizzazione di banda armata diretta a commettere reati contro la proprietà e partecipazione alla stessa), dall'istruttoria sono sorte prove non dubbie circa la preesistenza all'E.V.I.S., di due pericolose bande armate dirette a commettere delitti contro la proprietà e le persone, una capeggiata da Giuliano Salvatore, che ha sparso e continua a spargere il terrore in provincia di Palermo, e l'altra capeggiata dall'ora defunto Avila Rosario fu Rosario, che svolgeva la sua nefasta attività nel territorio di Niscemi e paesi limitrofi. È altresì risultato che gli esponenti dell'E.V.I.S. ebbero contatti con le bande suddette, al fine di far sorreggere la loro azione di forza con cui pretendevano far trionfare le loro idee politiche, ma non risultato suffragato da alcune prove che sia stata, secondo si assume dall'accusa, una banda autonoma e diversa da quelle preesistenti con lo scopo di commettere delitti contro la proprietà e violenze contro le persone, sempre con la finalità ultima di potenziare il partito separatista e sorreggere l'azione dell'E.V.I.S.

Contro gli imputati non chiamati a rispondere dei delitti detti reati, deve essere dichiarato di non doversi procedere con formula piena.

- 11 -

Nei confronti degli Avila, padre e figlio, e di Arcerito Vincenzo, deve essere come si è detto in precedenza, dichiarato di non doversi procedere perchè estinti i reati per l'avvenuta loro morte.

Contro il Leonardi, non meglio identificato, deve essere invece dichiarato di non doversi procedere perchè rimasto sconosciuto.-

A proposito delle imputazioni di cui ai detti Capitoli II° e III° della epigrafe della presente sentenza, è da tenere presente che dalle attività delle suddette bande Giuliano ed Avila, nel campo dei reati comuni e non attinenti sull'attività politica dell'E.V.I.S., si occupano due altri importanti procedimenti pena, i pendenti davanti questa Sezione Istruttoria (Banda Giuliano) e davanti alla Autorità Giudiziaria di Caltagirone (Banda Avila), ai quali sono stati uniti gli atti che formano i volumi III° e IV° del presente processo, riguardanti rispettivamente i reati comuni alle bande suddette (vedasi sentenza di questa Sezione Istruttoria del 13 giugno 1946 ai f. 504, 505 e 570 del vol. I° e le copie delle rubriche dei volumi trasmessi al Procuratore Generale di Palermo ed al Procuratore della Repubblica di Caltagirone ai f. 869, 891 del detto vol. I°).

E' altresì da tenere presente che per il sequestro e l'uccisione dei carabinieri dell'ex feudo nobile, a cui si fa cenno nel verbale n. 714 dello Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia si è proceduto a parte della Autorità Giudiziaria di Caltanissetta, alla quale furono trasmessi per competenza gli atti relativi come da sentenza 31.7.1946 di questa Sezione Istruttoria (f. 745 vol. I°).-

Il presente processo si è occupato solo dei reati comuni in cui è stato riscontrato un legame con l'attività politica dell'E.V.I.S. e cioè: della rapina pluriaggravata e continuata in danno dei baroni Grimaldi e Scuderi di Miscemi; del sequestro di persona del detto Scuderi, della tentata rapina di munizioni commessa in territorio di Monreale; della estorsione in danno del Barone Fancari di Agusa della tentata estorsione in danno di Mario Guerrieri Biondo.-

- V° L'imputazione di detenzione di materiale esplodente (tritolo) ascrivibile a Cacciatore Francesco, deve ritenersi compresa nell'ammnistia concessa per i delitti politici, con l'Art. 2 del decreto presidenziale 22.6.1946 in quanto è risultato che il tritolo raccolto dal detto Cacciatore era destinato all'E.V.I.S. che, come si è rilevato, svolgeva attività politica, diretta a far trionfare il separatismo.
- VI° Per quanto concerne l'imputazione di omicidio continuato aggravato in persona dell'Appuntato dei Carabinieri Di ~~Mirko~~ Miceli Michele e dei Carabinieri Paoletti Mario e Pagano Rosario (Capo V° dell'epigrafe di cui sono chiamati a rispondere Gallo Concetto, Avila Rosario di Rosario, Avila Rosario di Rosario, Arcerito Vincenzo, Rizzo Salvatore, Collura Gesualdo, Buccieri Vincenzo, Romano Giacomo, Botiglieri Angelo, Lombardo Giuseppe, Leonardi Luigi ed Interlandi Igrazio (i due Avila e l'Arcerito deceduti ed il Leonardi non meglio identificato) va osservato che, l'applicazione dell'ammnistia del 22.6.1946 n. 4 ai componenti dell'E.V.I.S. per i reati ritenuti di carattere politico, è venuta a cessare la connessione soltanto personale, esistente tra il presente procedimento e quello riguardante l'omicidio dei Carabinieri Di Miceli, Paoletti e Pagano di cui sopra, che risulta invece connesso con il procedimento contro la banda Avila instaurato su rapporto n. 3161 dell'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia (f. 507 e segg.) già rimesso al Procuratore della Repubblica di Caltagirone con sentenza di questa Sezione Istruttoria del 13.6.1946 (f. 504).-

- 12 -

In conformità della richiesta del Procuratore Generale, deve dispor-
si che gli atti riguardanti la suddetta imputazione (omicidio aggra-
vato e continuato - vol. 4° bis), esclusa dall'ammnistia di cui al de-
creto presidenziale del 22.6.1946 n. 4, vengano rimessi al Procura-
re della Repubblica di Caltagirone, competente per territorio, per
l'eventuale riunione del processo della banda Avila e per quant'altro
di Giustizia.

Al detti devono essere alligati:

1. - un estratto del rapporto n.714 dell'Ispettorato di P.S. per la
Sicilia (da pag.2 a pag.71).

Alligato n.2 di cui si fa cenno nel detto rapporto è costituito dal
verbale 3161 del 29 novembre 1946, che trovasi già alligato al processo
della banda Avila.

2. - copia degli interrogatori, resi dagli imputati sopra menzionati
e che trovansi allegati al fascicolo degli interrogatori del vol. I°
e al fascicolo interrogatori del vol. II°.

3. -; copia dei rituali riguardanti i detti imputati.

4. - copia dei mandati di cattura e di comparizione spediti contro gli
stessi.

5. - copia delle sentenze di questa Sezione Istruttoria con le quali è
provveduto all'applicazione dell'ammnistia 22.6.1946 n.4 e copia della
presente.

6. - copia dell'autorizzazione a procedere contro Gallo Concetto (781)
e copia del provvedimento di scarcerazione dello stesso (f.672).

7. -; copia dei certificati di morte riguardanti Avila Rosario fu Rosa-
(f.737), Arcerito Vincenzo e (f.738) Avila Rosario fu Rosario figlie
(f.930).

VII. - In ordine alle imputazioni di cui al Capo 6° dell'epigrafe, va osser-
vato che le rapine specificate in detto Capo, sono state attribuite a Bucche-
ri Vincenzo ed il relativo procedimento, istituito originariamente sparico
di ignoti, è stato ritenuto connesso col presente procedimento perchè anche
il processo a carico della banda Avila, a cui si ritiene, appartenga il Bucche-
ri, era stato ritenuto connesso col procedimento a carico dell'E.V.I.S..

Essendo stata già disposta la separazione del processo contro la det-
ta banda Avila e l'invio dello stesso al Procuratore della Repubblica
di Caltagirone (sentenza 13 giugno 1946 f.) ed essendo venuta meno la
ragione di connessione personale col presente procedimento (contro il
Buccheri viene dichiarato non doversi procedere per le altre imputa-
zioni), il vol. 4° tris, riguardante le imputazioni come sopra ascrit-
te al Buccheri, devono essere separate dal presente procedimento e
rimesso per competenza al Procuratore della Repubblica di Caltagirone,
che, ove lo riterrà opportuno, lo unirà al processo contro la banda
Avila e lo farà istruire a parte.

Al detto volume devono essere allegati:

1. - copia della presente sentenza.

2. - copia della sentenza 13 giugno 1946 di questa Sezione Istruzione
con la quale fu disposta l'invio al Procuratore della Repubblica di Cal-
tagirone, del procedimento relativo alla banda Avila (ex vol. 4°).

3. - copia del certificato di rito riguardante 2 imputati Buccheri.

- 13 -

4. - copia delle sentenze pronunciate da questa sezione per l'applicazione dell'amnistia di cui al D.L.P. 22.6.1946 n.4.

VIII In merito alle imputazioni di cui al Capo 7° dell'epigrafe, va osservato che, in conformità di quanto è stato fatto per gli altri coimputati, nei confronti di Gallo Concetto, deve dichiararsi di non doversi procedere, in ordine ai reati di detenzione di oggetti di armamento, omessa consegna di armi da guerra, rapina continuata pluriaggravata in danno di Grimaldi e Scuderi, sequestro di persona in danno di Scuderi Carlo, invasione di terreni ed edifici, uso di tessere di identità false, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, partecipazione alla detta insurrezione, organizzazione di banda armata per consumare la detta insurrezione, concorso morale in estorsione e sequestro, tentati omicidi, continuati, attentato alla unità dello Stato, allo stesso ascritta alle lettere a), b), c), f), g), h-, i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), perchè detti reati sono estinti per effetto dell'amnistia concessa per i reati politici con D.L.L. 22.6.1946 n.4.

Per l'imputazione di cui alla lettera d) del menzionato Capo 7° dell'epigrafe (organizzazione di banda armata diretta a commettere delitti comuni, va osservato che il processo ha fornito la prova di contatti presi dall'imputato Concetto Gallo, quale comandante dell'esercito volontario per l'indipendenza siciliana, con gli esponenti delle bande Giuliano ed Avila, allo scopo di sorreggere, anche con azioni di forza, l'attività del partito separatista, ma non è invece risultato che il Gallo abbia comunque concorso ad organizzare una banda autonoma e distinta da quella capeggiata da detti Giuliano ed Avila, allo scopo di commettere reati contro la proprietà e violenze contro le persone, senza riferimento all'azione politica di cui sopra.

Per tale imputazione, nei confronti del Gallo, dev'essere dichiarato non doversi procedere per non avere commesso il fatto.

L'imputazione di cui alla lettera c) del menzionato capo, è stata contestata al Gallo, attraverso l'ordine di registrazione della Procura Militare presso il tribunale territoriale di Guerra di Palermo sede in Catania (f.47 vol.11°) nei termini seguenti:

"" Strage (art.265 C.P.) perchè essendo comandante di una banda armata di circa 200 uomini, il 29 dicembre 1945, in territorio di Caltagirone, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato dava disposizioni, immediatamente eseguite, ai componenti della banda da lui capeggiata, di aprire nutrito fuoco contro importanti formazioni dell'esercito, che avanzavano e partecipando al fuoco con un'arma automatica, per circa un'intera giornata, talchè personalmente cagionava la morte dell'appuntato dei carabinieri Cappello Giovanni e lesioni personali al S.Tenente Corcione Giovanni, mentre nel combattimento, in cui venivano sparati migliaia di colpi di arma da fuoco, restavano feriti altri tre militari e veniva posto in pericolo l'incolumità delle truppe operanti.""

In merito a tale addebito, i risultati della istruzione compiuta hanno consentito di accertare, in punto di fatto, che il Gallo, nominato comandante generale del così detto Esercito Volontario per la indipendenza Siciliana, riunito, per il necessario addestramento, circa 200 uomini nel campo S.Mauro.

Le Autorità Militari regolari, avuto l'incarico di sciogliere il detto raggruppamento, lo circondarono intimando la resa al comandante

ed ai gregari. Costoro, rifiutando di arrendersi, fecero uso delle armi di cui erano muniti sparando contro le truppe che si avanzavano.

Le truppe risposero al fuoco.

Si ebbe così una reciproca sparatoria che durò un'intera giornata con effetti affatto cruenti, in quanto ebbe a lamentarsi il ferimento non grave di soli tre militari. Mentre la detta sparatoria si avvicinava, alla fine per esaurimento di munizioni, le truppe regolari, stringendo il cerchio, si diressero verso una casa mezza diruta, poichè di entro un muro della stessa, erano appostati dei volontari, circa cinque, che seguitavano a sparare. Anche costoro rifiutarono di arrendersi e fu allora che un reparto delle truppe regolari, comandato dal S. Tenente Carcione, si avvicinò per cercare di catturare i detti volontari, alcuni dei quali, si diedero alla fuga, mentre Concetto Gallo, Boni Amedeo e La Mela Giuseppe rimasero appostati dietro il muro seguitando a sparare. Dopo poco il Boni ed il La Mela dovettero cessare il fuoco per l'esaurimento di munizioni e per l'inceppamento delle loro armi. Il Gallo eguitò invece a sparare e vedendo avvicinare l'Appuntato Cappello Giovanni, sparò in direzione dello stesso, ferendolo mortalmente al petto.

Anche il S. Tenente Carcione rimase in tale occasione ferito.

Nel complessi fatti come sopra acclarati, secondo opinione il Collegio, non ricorrono gli estremi dell'ipotizzato reato di strage e ciò per difetto degli elementi soggettivo ed obiettivo, occorrenti ad integrare il reato suddetto previsto nel Capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato. L'elemento morale di detto reato che è duplice, in quanto caratterizzato dal fine immediato della devastazione, del saccheggio o della strage e dallo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, non può ritenersi sussistente nel Capo in esame.

Invero il Gallo ed i suoi accoliti, pur avendo partecipato ad una sparatoria durata un'intera giornata non agirono con fine immediato di provocare una strage, perchè se tale fosse stato il loro intendimento i risultati della loro azione avrebbero dovuto essere diversi e molto più gravi di quelli che si sono dovuti lamentare.

Essi invece agirono con l'intendimento di tenere lontano le truppe che avevano accerchiato il campo S. Mauro, col proposito di catturare o disperdere i volontari come erano stati ivi radunati per l'addestramento, ai fini di poter dare in seguito incremento, anche con la forza all'idea politica separatista. Tale rilievo appare sufficiente ad escludere anche il fine di attentare alla sicurezza dello Stato, che importa il proposito di mutarne la costituzione o la forma del governo, o l'ordine di successione o promuovere una insurrezione armata contro i poteri statali o impedire l'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali e simili.

E' risaputo, invece, che il movimento separatista, manifestandosi nello immediato dopoguerra, prescindeva da tutto ciò e mirava soltanto a creare un Governo autonomo per la Sicilia finalita che è stata poi in parte raggiunta con la concessione alla Sicilia di una autonomia amministrativa, nell'ambito dell'unità politica e militare dello Stato Italiano.

Per la sussistenza dell'elemento materiale del reato previsto dall'art. 285 C.P., occorre che il fatto materiale diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage, sia anche idoneo ad offendere la sicurezza dello Stato.

- 15 -

Nella specie non può ritenersi che l'addestramento di 200 uomini raccolti nel Campo S. Mauro potesse costituire un mezzo idoneo per mettere in pericolo la sicurezza dello Stato.

L'esclusione della sussistenza degli estremi del delitto ipotizzato dall'art. 285 C.P., che come già si è rilevato, è un reato diretto contro la personalità dello Stato, non deve però portare all'esclusione di ogni carattere politico dell'azione svolta dal Gallo, organizzando il Campo S. Mauro e resistendo all'azione delle truppe regolari che si proponevano di catturare i volontari, componenti l'esercito irregolare. L'azione del Gallo e degli altri esponenti del partito separatista era indubbiamente diretta ad un fine politico, cioè al trionfo di fare della Sicilia uno Stato indipendente e federale come gli altri Stati, che si sarebbero dovuti creare nelle altre Regioni d'Italia.

Tale rilievo appare sufficiente per escludere la possibilità che il fatto ascritto al Gallo ed ai suoi corredi possa configurarsi come atto diretto a porre in pericolo la pubblica incolumità ai sensi dello art. 422 C.P.

Per la sussistenza di tale reato, oltre l'esclusione di ogni finalità politica, occorre il fine di uccidere, che è l'elemento psicologico necessario ad eliminare i casi di strage, diversi da quelli contemplati dalle art. 285.

Ciò premesso, il Collegio opina che nei fatti accertati, anziché gli estremi delle diverse ipotesi di strage previsti e puniti distintamente dai menzionati art. 285 e 422 del C.P. debbono riscontrarsi gli estremi di tre distinti reati e cioè:

a) - del reato previsto dall'art. 284 C.P. in quanto ben può ritenersi che l'attività svolta dal Gallo e dagli altri esponenti del partito separatista nell'organizzare il Campo S. Mauro, sia stata diretta a promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, chiamati a difendere l'integrità e l'unità del territorio nazionale.

b) - del reato di omicidio volontario aggravato perchè commesso per procurarsi l'impunità del reato che precede, contro un sottufficiale dei carabinieri all'atto in cui lo stesso, disimpegnava un pubblico servizio (art. 576 n. 1, 61 nn. 2 e 10 C.P.).

c) - tentato omicidio egualmente aggravato in persona del S. Ten. Giorgio Giovanni nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera che precede.

Così rettificata la rubrica in ordine alla imputazione di strage politica, per i reati di cui alle lettere a) e b), dev'essere dichiarato non doversi procedere perchè i detti reati sono coperti dall'annistia del 22 giugno 1948 n. 6, per cui applicazione non deve farsi riferimento ai precedenti dell'imputato. Il Gallo, a cui carico concorrono prove sufficienti, deve essere rinviato a giudizio per rispondere dell'omicidio di cui alla lettera b) volontariamente commesso per sottrarsi all'arresto e regolarmente contestatogli insieme con l'imputazione di strage, ritenute non sussistenti. La competenza a conoscere di tale reato appartiene alla Corte di Assise di Palermo, in quanto la competenza territoriale è determinata dalle gravi e numerose imputazioni coperte dall'annistia, non può ritenersi esclusa per l'applicazione di tale beneficio.

- 16 -

In ordine alle imputazioni di correttezza in alcuni dei reati ascritti al Gallo (Capitoli VIII e IX dell'epigrafe) di cui è stato dato carico a Boni Amadeo, La Mela Giuseppe, Implora Giovanni e Germanà Giuseppe, va osservato che nei confronti dei detti imputati deve dichiararsi di non doversi procedere per il concorso nei reati per i quali il Gallo è stato presciolto adottando lo stesso formulare adottato per il detto imputato principale.

Per quanto concerne l'omicidio più volte aggravato in persona dello Appuntato dei Carabinieri Cappello Giovanni, deve rilevarsi che manca del tutto la prova per ritenere che i detti Boni, La Mela, Implora e Germanà abbiano comunque partecipato alla ideazione ed alla esecuzione di tale delitto.

I risultati dell'istruzione hanno infatti consentito di stabilire, in particolare in base alle ammissioni dell'imputato Gallo ed alle dichiarazioni del ferito Cardione, che il povero Cappello fu ucciso all'ultimo momento dal Gallo poco prima che lo stesso venisse tratto in arresto insieme col Boni e col La Mela. È risultato altresì che il Gallo sparò fino all'ultimo momento per sottrarsi alla cattura.

Da nessuno elemento di prova è risultato confortata l'ipotesi che il Gallo abbia agito previo concerto con i suoi compagni e per altro le modalità dell'uccisione del Cap ellen fanno ritenere che il fatto fu improvviso. È vero che il Boni e il La Mela furono trovati trincerati dietro il muro insieme col Gallo, ma è risultato che essi dovettero sospendere prima del Gallo, per mancanza di munizioni e l'inceppamento delle loro armi. La prova della partecipazione dell'uccisione del Cappello, è mancata del tutto nei confronti dell'Implora e del Germanà, in quanto la partecipazione degli stessi al raduno di S. Mauro non può ritenersi prova, nemmeno insufficiente della loro partecipazione dell'omicidio suddetto.

IX° Nei confronti di Cacopardo Rosario fu Vincenzo e di Randazzo Francesco di Vito, che con le loro discolpe e con i loro memoriali difensivi hanno dimostrato di essere estranei ai fatti del processo e di essere stati denunciati per errore causato da ominimi va dichiarato non doversi procedere, in ordine a tutti gli addebiti di cui sono stati chiamati a rispondere per non avere commesso il fatto.

X° Dove disporsi l'escarcerazione, se non detenuti per altro di La Mela Giuseppe, Implora Giovanni e Germanà Giuseppe, i soli rimasti detenuti per i fatti del presente processo.

L'imputato Collura Gesualdo arrestato in esecuzione del mandato di cattura del 26 luglio 1945 deve restare detenuto a disposizione della Procura di Caltagirone, dove sarà trasmesso il processo relativo alle omicidi di Di Migeli Michele, Pabletti Mario e Pagano Rosario (vol. IV bis) P.M.T. La Corte Sezione Istruttoria.

Letti gli art. 368, 374, 378 C.P. 12 D.L.L. 3, 10, 1945 n. 679 D.L.P. 22, 6, 1946 n. 4 150-151 C.P. in parziale difformità alle richieste del Procuratore Generale dichiarando chiusa la formula istruttoria:

1. - dichiara non doversi procedere contro i seguenti imputati, non meglio identificati: Cammarata - Intesa Rocco, Don Gino di Caltagirone, Bordonaro, Bordonaro, Leonardo Luigi, Salvatore di Alessio, Di Valdi Matteo, Giancalò Antonino, Barbera Giovanni, di Martino Vincenzo, Savona Giuseppe, Stiana Gaspare, Cibo Rosario, Cibo Giuseppe, Fuore Giacinto, Di Bolla Salvatore, Flenda Salvatore, Rizzuto, Riccobono, Rortosa, Provansale, Passantino,

- 17 -

Aliola, Russo Giuseppe e Donato Francesco, segnati ai numeri 7.13.15.16. 27.43.81.82.102.105.106.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120. 121.137.138 dell'epigrafe della presente sentenza perchè rimasti sconosciuti.

2. - dichiara non doversi procedere contro Avila Rosario di Rosario - Avila Rosario fu Rosario ed Arcerito Vincenzo di Domenico, in ordine a tutti i reati agli stessi ascritti per l'avvenuta morte di costoro.

3. - dichiara non doversi procedere contro Randazzo Francesco di Vito e Cacopardo Rosario fu Vincenzo in ordine a tutti i reati ascritti agli stessi per non avere commesso il fatto.

4. - dichiara non doversi procedere contro Caracci Guglielmo, Tasca Giuseppe La Motta Stefano, Gallo Concetto, La Manna Salvatore, Velis Antonino, Li Mareri Giovanni, Calabrò Giuseppe, Tornabene Francesco fu Gaetano, Graziano Salvatore Giacomo di Gaetano, Sciortino Pasquale fu Giuseppe, Franzone Pietro fu Giuseppe, Rizzo Salvatore fu Concetto, Collura Gesualdo fu Antonino, Buccheri Vincenzo fu Salvatore, Romano Giacomo fu Mario, Bottiglieri Angelodi Calogero Lombardo Giuseppe fu Salvatore, Giuliani Salvatore di Salvatore, Giuliano Francesco fu Salvatore, Di Lorenzo Giuseppe di Antonino, Ferrara Giuseppe di Antonino, Pisciotta Gaspare fu Vincenzo, Pisciotta Gaspare di Salvatore, Pisciotta Francesco, di Francesco, Pisciotta Gaspare di Salvatore, Monticcioli Giuseppe di Pasquale, Spiga Giuseppe di Salvatore, Russo Angelo di G. Battista, Cucinella Giuseppe di Burzio, Di Maggio Tommaso fu Alfio, Monterosso Angelo di Vincenzo Abbate Andrea di Santo, Mazzola Santo di Salvatore, Passatempo Giuseppe di Vincenzo, Cucinella Antonino di Biagio, Passatempo Salvatore di Vincenzo, Lombardo Salvatore di Antonino, Jacona Giuseppe fu Salvatore, Lombardo Giacomo di Giacomo, Crisafi Giuseppe di Salvatore, Lombardo Michele di Giacomo, Mannin Francesco d'ignoto, Terranova Antonino di Giuseppe, Mazzola Vito fu Vito, Gaglia Salvatore di Damiano, Gaglio Pietro di Damiano, Di Maggio Alfio di Tommaso, Geloso Antonino di Salvatore, Genovese Angelo di Angelo, Genovese Giuseppe di Angelo, Passalacqua Rosario di Rosario, Gaglio Salvatore di Giuseppe, Cucchiara Tommaso fu Pietro, Platano Gioacchino di Cosimo, Ferrara Salvatore di Antonino, Genovese Giovanni di Alfio, Platano Domenico di Cosimo, Cucchiara Francesco fu Salvatore, Giuliano Giuseppe di Salvatore, Giuliani Vincenzo di Salvatore, Tinervia Giuseppe di Antonino, Sapienza Salvatore di Giuseppe, Giulio Giovanni di Giuseppe, Alfano Giuseppe di Giuseppe, Gaglio Francesco fu Damiano, Pisciotta Pietro fu Salvatore, Di Piazza Tommaso fu Tommaso, Chisvet Antonino di Salvatore, Di Noto Giacomo di Giuseppe, Sapienza G. Battista di G. Battista, Bono Gaspare fu Mariano, Uccia Giuseppe di Francesco, Di Noto Angelo fu Salvatore, Lombardo Pietro di Francesco, Lombardo Salvatore di Francesco, Cadela Rosario di G. Battista, Passatempo Michelangelo di Vincenzo, Cacciatore Francesco fu Angelo, Implora Giovanni di Rosario, Mattalino Ferdinando di Giulio, Schicchi Pietro fu Salvatore, Ragonesi Antonino di Giuseppe, Napoli Pietro fu Carmelo, Siracusano Umberto di Giovanni, Modica Vincenzo di Francesco, Perna Antonino di Luigi, Munda Giovanni d'ignoto, Nicoletti Luigi di Luigi, Tetano Rosario di Gaspare, Bonè Amedeo di Antonino, La Mela Giuseppe di Rosario, Almerghina Francesco fu Emanuele, Stimousi Carmelo di Giuseppe, Canfora Nello d'ignoto, Antonucci Antonino fu Giuseppe, Santagati Michele di Liborio, Santagati Giuseppe di Liborio, Candela Vincenzo di Salvatore, Bono Francesco di Francesco, Mannino Ignazio di Tommaso, Micciché Giuseppe fu Giovanni, Bruno Salvatore di Vincenzo, in ordine al delitto di omicidio, continuato/aggravato nelle persone dei carabinieri Misserandino, Cap. Magg. Lombardi, dei Part. Cingemani, Vitangelo ed Epifani, di Valenti Francesco, Piccinini Inerio e Vizzini Giuseppe, di cui alla lettera a) del capo 1° dell'epigrafe per non avere commesso il fatto e in ordine all'imputazione di tentato omicidio continuato, di cui alla lettera b) dello stesso capo dell'epigrafe, per chi

11/11

- 18 -

estinto il reato per amnistia.

5. - dichiara non doversi procedere contro Giuliano Salvatore di Salvatore nonché contro Caracci Guglielmo di Gaetano, Pasca Giuseppe di Lucio, La Motta Stefano di Giuseppe, Gallo Concetto di Salvatore, Ma Manna Salvatore di Vincenzo, Velis Antonino di Alfio, Li Maniri Giovanni di G. Battista, Calabrò Giuseppe di Salvatore, Tomabene Francesco fu Gaetano, Graziano Salvatore Giacomo di Gaetano, Sciortino Pasquale, Franzone Pietro, Rizzo Salvatore fu Concetto, Collura Gesualdo fu Antonino, Buccheri Vincenzo fu Salvatore, Romano Giacomo fu Mario, Botti glielì Angelo di Calogero, Lombardo Giuseppe fu Salvatore, Giuliano Francesco fu Salvatore, Di Lorenzo Giuseppe fu Antonino, Ferrara Giuseppe di Antonino, Pisciotta Gaspare fu Vincenzo, Pisciotta Gaspare di Salvatore, Pisciotta Francesco di Francesco, Pisciotta Gaspare di Salvatore, Monticcioli Giuseppe di Pasquale, Spiga Giuseppe di Salvatore, Russo Angelo di G. Battista, Cucinella Antonino di Biagio, Cucinella Giuseppe di Biagio, Di Maggio Tommaso fu Alfio, Monterosso Angelo di Vincenzo, Abbate Andrea di Santo, Mazzola Santo di Salvatore, Passatempo Giuseppe di Vincenzo, Passatempo Salvatore di Vincenzo, Lombardon Salvatore di Antonino, Jacona Giuseppe fu Salvatore, Lombardo Giacomo di Giacomo, Crisafi Giuseppe di Salvatore, Lombardo Michele di Giacomo, Nanno Francesco d'ignoti, Terranova Antonino di Giuseppe, Mazzola Vito fu Vito, Gaglio Salvatore di Damiano, Gaglio Pietro di Damiano, Di Maggio Alfio di Tommaso, Geloso Antonino di Salvatore, Genovese Angelo di Angelo, Genovese Giuseppe di Angelo, Passalacqua Rosario di Rosario, Gaglio Salvatore di Giuseppe, Cucchiara Tommaso fu Pietro, Platano Gioacchino di Cosimo, Ferrara Salvatore di Antonino, Genovese Giovanni di Alfio, Plarano Domenico di Cosimo, Cucchiara Francesco fu Salvatore, Giuliano Giuseppe di Salvatore, Giuliano Vincenzo di Salvatore, Tinervia Giuseppe di Antonino, Sapienza Salvatore di Giuseppe, Alfano Giuseppe di Giuseppe, Gaglio Francesco fu Damiano, Pisciotta Pietro di Salvatore, Di Piazza Tommaso fu Tommaso, Chiavetta Antonino di Salvatore, Di Noto Giacomo fu Giuseppe, Sapienza G. Battista di G. Battista, Bono Gaspare fu Mariano, Cuccia Giuseppe di Francesco, Di Noto Angelo fu Salvatore, Lombardo Pietro di Francesco, Lombardo Salvatore di Francesco, Candela Rosario di G. Battista, Passatempo Michelangelo di Vincenzo, Ragonesi Antonino di Vincenzo, Napoli Pietro di Carmelo, Siracusano Umberto di Giovanni, Modica Vincenzo di Francesco, Perna Antonino di Luigi, Mundo Giovanni di ignoti, Nicoletti Luigi di Luigi, Boni Amedeo, La Mela Giuseppe, Alberghina Francesco fu Emanuele, Stracuzzi Carmelo di Giuseppe, Canfora Nello d'ignoto, Antinucci Antonino fu Giuseppe, Santagati Michele, Santagati Giuseppe, Candela Vincenzo di Salvatore, Bono Francesco di Francesco, Mannini Ignazio di Tommaso, Micciché Giuseppe fu Giovanni, Bruno Salvatore di Vincenzo, Ammirato Giuseppe di Angelino in ordine ai reati di organizzazione di banda armata diretta a commettere reati contro la proprietà e violenza contro le persone e partecipazione alla stessa, loro rispettivamente ascritti come ai Capi II° e III° dell'epigrafe per non avere commesso il fatto.

6. - dichiara non doversi procedere contro Gauciatore Francesco in ordine al reato di detenzione di materiale esplosivo, come al Capo 4° dell'epigrafe, perchè estinto il reato per amnistia.

7. - ordina la separazione del processo a carico di Gallo Concetto, Avila Rosario fu Rosario, Avila Rosario ed Ignazio, Arcerite Vincenzo, Rizzo Salvatore, Collura Gesualdo, Buccheri Vincenzo, Romano Giacomo, Bottoglieri Angelo, Lombardo Giuseppe fu Salvatore, Leonardi Luigi ed Interlandi Ignazio, limitatamente alla imputazione di omicidio tentato aggravato nel

- 19 -

Le persone dell'appuntato dei carabinieri Di Miceli Michele, dei carabinieri Paletti Mario e Pagano Rosario, di cui al Capo 5° dell'epigrafe, ed ordina che gli atti del detto processo raccolti nel vol. 4 bis, vengano per competenza trasmessi al Procuratore della Repubblica di Caltagirone per l'ulteriore corso.

Ordina che il detto volume vengano alligati:

1. - un estratto del rapporto n. 714 dell'Ispettorato di P.S. per la Sicilia (da pag. 2 a pag. 7).
2. - copia degli interrogatori resi dagli imputati sopra menzionati che trovano alligati al fascicolo degli interrogatori del vol. 1° ed al fascicolo interrogatori del vol. 2°.
3. - copia dei rituali certificati di nascita e penali riguardanti gli imputati suddetti.
4. - copia dei mandati di cattura e di comparizione spediti contro gli stessi.
5. - copia della sentenza di questa Sezione Istruttoria con le quali è stata applicata agli imputati nel presente processo l'amnistia del 22.6. 1946.
6. - copia dell'autorizzazione a procedere contro Gallo Concetto (f. 781)
7. - copia del provvedimento di escarcerazione dello stesso (f. 672)
8. - copia dei certificati di morte di Avila Rosario padre e di Avila Rosario figlio nonché di Arcerito Vincenzo (ff. 672, 737 e 738, vol. 1° e f. 930 detto volume).
9. - copia della presente sentenza.
10. - ordina la separazione del processo contro Buccheri Vincenzo fu Salvatore (vol. 4 tria) relativo alle rapine aggravate consumate in danno di Sommatrice Epifanio, Salvo Carmelo ed altri, meglio specificati al capo VI° dell'epigrafe ed ordina che lo stesso venga per competenza trasmesso al Procuratore della Repubblica in Caltagirone. Dispone che al detto volume vengano alligati.
 - a) - copia della presente sentenza.
 - b) - copia della sentenza 13 giugno 1946 di questa Sezione Istruttoria.
 - c) - certificato (copia) di nascita e penale riguardanti l'imputato Buccheri.
 - d) - copia del mandato di cattura spedito contro il detto Buccheri ed altri in data 23 luglio 1946 (fasc. 716 e 717).
 - e) - copie delle sentenze pronunciate da questa Sezione per l'applicazione dell'amnistia 22.6. 1946 n. 4.

9°.- Dichiaro non doversi procedere contro Gallo Concetto, Boni Amedeo, La Mela Giuseppe, Implora Giovanni e Germanà Giuseppe in ordine ai reati di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del capo 7° e dei Capi 8° e 9° dell'epigrafe, perchè estinti per amnistia, e in ordine al reato di cui alla lettera d) del detto capo 7° per non avere commesso il fatto.

10°.- Dichiaro che i fatti configurati come strage ai sensi dell'art. 285 C.P. alla lettera o) del capo 7° dell'epigrafe costituiscono tre distinti reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 C.P.) omicidio volontario aggravato perchè commesso per procurarsi l'impunità del reato precedente, contro un sottufficiale dei carabinieri nell'atto in cui lo stesso disimpegnava un pubblico servizio (art. 575.576 n. 1, 81, n. 2 e 10 C.P. e tentato omicidio aggravato in persona del S. Ten. Garbione, e così rettificata la rubrica, dichiaro non doversi procedere contro Gallo Concetto, Boni Amedeo, La Mela Giuseppe, Implora Giovanni e Germanà Giuseppe in ordine ai reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e tentato omicidio

- 20 -

aggravata perchè estinti per amnistia.

11° - Ordina il rinvio a giudizio della Corte di Assise di Palermo di Gallo Concetto, per rispondere del delitto di strage aserittogli di omicidio volontario aggravato perchè commesso per procurarsi l'impunità del resto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e perchè commesso in persona dell'Appuntato Capello Giovanni nell'atto in cui lo stesso disimpegnava un pubblico servizio, alle circostanze di tempo e luogo di cui alla lettera c) del capo 7° dell'epigrafe.

Dichiara non doversi procedere in ordine al concorso in tale reato a carico di Boni Amedeo, La Mela Giuseppe, Implora Giovanni e Germanà Giuseppe per non avere commesso il fatto.

Ordina che vengano escarcerati, se non detenuti per altra causa, La Mela Giuseppe, Implora Giovanni, Germanà Giuseppe e Collura Gesualdo, avvertendo che quest'ultimo deve restare detenuto a disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone per l'imputazione di omicidio continuato aggravato in persona di Di Miceli Michele, Paoletti Mario e Pagano di cui nel vol. 4 bis di cui viene con la presente la separazione e l'invio per competenza al suddetto Procuratore della Repubblica.

Ordina altresì l'escarcerazione di Buttiglieri Angelo di Calogero, detenuto in Caltagirone, avvertendo che lo stesso deve restare a disposizione del Procuratore della Repubblica di Caltagirone, dovendo rispondere come il Collura dell'omicidio continuato nelle persone di Di Miceli ed altri.

Palermo 23 dicembre 1947

f/to G. Sinistra
" M. Dispensa
" S. Petrone
" A. Pinelli
v/o F. Sesti

P.C.C. all'originale
Palermo, li 29 gennaio 1948

Il Cancelliere
f/to.... Russo

2 MAG 1947

2

ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PER LA SICILIA

di prot.

Palermo, li 28 aprile 1947

OGGETTO: Banda dei "niscenesi".-

IN/LE MINISTERO DELL'INTERNO - CAPO DELLA POLIZIA - 15-5-1947

B U E A

E' noto a codesto Ministero che la situazione della P.S. nell'isola, nell'immediata dopoguerra, si era andata mano mano aggravando per la delittuosa attività svolta da numerose bande di delinquenti, che, provviste di armi da guerra, rendevano mal sicuri i traffici e, in specie nelle campagne, si rendevano responsabili dei più gravi reati contro la persona ed il patrimonio.

Questo Ispettorato, in poco più di un anno di vita, avvalendosi beninteso della piena collaborazione dell'Arma territoriale, riuscì in un primo tempo, con azioni energiche, audaci, risolutive, a contenere il fenomeno e, successivamente, a distruggere numerose bande armate, scoprendo oltre duecento associazioni a delinquere ed arrestando e denunciando all'autorità giudiziaria circa duemila pericolosi malfattori.

Si notò, in conseguenza, dappertutto una manifesta tranquillità e nei territori di varie provincie subentrò una maggiore indiscussa sicurezza, che rese possibile il libero svolgimento dei traffici, sia sulle strade, sia nelle campagne.

Adempite a tale compito di carattere generale, l'attività di questo Ispettorato venne intensificata nei riguardi delle due bande più pericolose dell'isola, quella dei banditi Giuliano, operante nella Sicilia occidentale, nei territori a cavallo delle provincie di Palermo e Trapani, e quella dei niscenesi, che svolgeva la sua attività delittuosa nei territori delle provincie di Caltanissetta, Enna e Catania.

Sono lieto ora di poter affermare che la tenacia, la costante azione, lo spreco della vita, di cui ha dato prova il personale dell'Ispettorato

- 2 -

in operazioni quante mai difficili e pericolose, hanno avuto ragione della banda dei miscomesi, ormai del tutto debellata, se non si tien conto degli ultimi due residui - il Buccheri ed il Cellura - sulle cui tracce sono già i dipendenti reparti.

Mentre mi riservo di riferire con altro rapporto sul Giuliano e sui suoi affiliati, alcuni dei quali arrestati dalle forze dell'Ispettorato, come di volta in volta ho segnalato, limito la presente relazione alla banda dei miscomesi, ricordandone l'origine, l'attività, la ferocia dimostrata nella consumazione di numerosi gravissimi delitti.

L'ultima tragico episodio in cui si è affermato sempre più il valore del mio personale, ha chiuso una triste pagina della storia della delinquenza isolana, nella quale le manifestazioni criminose sono state accompagnate da inaudita crudeltà, senza riscontro nella vita e nell'attività dei più feroci banditi, che prima o nel dopoguerra sono apparsi nel territorio nazionale.

Il 19 febbraio u.s. il capitano dei Carabinieri ROSATI Filippo, comandante la seconda compagnia presso questo Ispettorato, che tanta parte ha avuta nella lotta contro questa e contro altre bande catturate o distrutte, partiva di nottetempo da Caltanissetta perchè un confidente gli aveva segnalato la presenza del capo della banda e di due gregari in località Russa, agro di Caltagirone. Di transito da Piazza Armerina, vi trovò il v.commissario agg. Dr. Empedocle Curiale, pure dell'Ispettorato, che informato, si accompagnò a lui, unitamente ai nuclei mobili carabinieri della stessa Piazza Armerina e della vicina Aidone ed a militari dell'Arma dei due comuni.

La sorpresa riuscì in piena, come segnalai con telegramma n°863 del 18 febbraio, e dopo aspro conflitto a fuoco cadevano uccisi i banditi Rizzo, Spinelle e Saperite.

La banda dei miscomesi, costituitasi appunto dopo la liberazione dell'isola, con elementi in parte pregiudicati, iniziò la sua attività con piccoli furti e rapine sugli stradali, diventando, poi, per la manifesta

- 3 -

carenza delle forze di polizia, sempre più arcite e baldanzosa, dedicandosi ai più gravi reati di omicidio e scappe di rapina e sequestro di persona e scappe di estorsione, facendo procedere e neguire le richieste di denaro ai proprietari della zona da danneggiamenti, incendi ed uccisione di animali.

L'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia si preoccupò subito di debellare tale pericoloso gruppo di delinquenti e nel secondo semestre dello stesso anno - di intesa con l'Arma territoriale - tentò varie azioni contro la banda, riuscendo ad arrestare alcuni elementi di secondo piano e molti favoreggiatori.

Ma tali azioni non valsero a scoraggiare i malfattori, i quali, oltre a continuare nella loro attività criminosa, maturarono un forte odio contro gli appartenenti alla polizia, specialmente contro i nuclei dei carabinieri, che più intensamente davano loro la caccia. Ed infatti, il 10 settembre 1945, in località "Ape", nei pressi dell'abitato di Niscemi, i banditi riuscirono a tendere un agguato ai carabinieri di quel nucleo mobile, mentre rientravano, stanchi ed ormai tranquilli, da un servizio di battuta effettuato nelle campagne.

Con inaudita freddezza e ferocia i malfattori aprirono il fuoco con le loro armi automatiche contro il gruppo dei carabinieri - previste soltanto di moschetti mod. 1891 - uccidendone tre e ferendone quattro. Ad uno di questi ultimi, grondante sangue, imposero di togliere ai compagni morti le scarpe, che poi asportarono.

A dare ai banditi un maggior senso di sicurezza e di protezione, contribuì il capo dell'Evis della provincia di Catania, Concetto Galle, attualmente deputato alla Costituente, il quale arruolò nelle sue formazioni, ospitandoli in una sua proprietà di S. Mauro di Galtagirone, i banditi, per servirsi nell'esecuzione di rapine, estorsioni, sequestri di persona e scappe di estorsione e ciò allo scopo di procacciare i fondi necessari alle stesse movimenti separatista. Ed infatti, le armi dei poveri carabinieri caduti alle porte di Niscemi, furono portate dai banditi in S. Mauro e con-

- 4 -

seguito al Cometto Gallo.

Nel periodo dal luglio 1945, in cui il Gallo assunse il comando della banda, al dicembre 1945, in cui egli stesso fu catturato, la banda dei niscemesi, oltre ad altri minori, si rese colpevole dei seguenti gravissimi reati:

- tentata estorsione in danno del cav. Ribando Salvatore e dell'agricoltore Scossarella Angelo (luglio 1945);
- rapina aggravata, a mano armata, di due cavalle in danno del dott. Sampieri Giovanni e fratelli (luglio 1945);
- tre tentati omicidi nelle persone del vicebrigadiere dei carabinieri Montesi Francesco, di Polizzi cav. Francesco e del di costui artista (settembre 1945);
- tentata estorsione continuata in danno di Interlando Gesualdo da Niscemi (agosto 1945);
- tentata estorsione continuata in pregiudizio di Ferranti Francesco da Niscemi (luglio-agosto 1945);
- tentata estorsione in danno di Vicari Ignazio da Niscemi (agosto 1945);
- tentata estorsione in pregiudizio dell'avv. Salemi Gaetano e del prof. Mauceri Giuseppe (luglio 1945);
- sequestro di persona a scopo di estorsione in pregiudizio del prof. Mauceri Giuseppe (luglio 1945);
- estorsione in danno del barone Camaletti (luglio 1945);
- tentata estorsione in pregiudizio del cav. Gallo Francesco (agosto 1945);
- tentata estorsione in danno del principe di Canicatti (agosto 1945);
- omicidio in persona di Montemagno Antonino da Caltagirone, consumato in contrada Gallette (settembre 1945);
- rapina aggravata, a mano armata, in danno di numerosi passeggeri, consumata nella contrada S. Niccollella sulla provinciale Caltagirone-Niscemi (luglio 1945);
- sequestro di persona a scopo di estorsione in pregiudizio di Buscemi Pasquale da Niscemi, col conseguente versamento di 10 milioni di lire (luglio 1945);
- omicidi nelle persone dell'appuntato Di Michele Michele, carabinieri Paolotti Mario e Pagano Rosario; tentati omicidi con ferimenti nelle persone dei carabinieri Gialverde Rosario, Gallo Afflitto Giuseppe, Garuffi Santo e Magro Nicola, tutti del nucleo mobile carabinieri di Niscemi (16 ottobre 1945);

- 5 -

- rapina di due cavalle in danno dell'ing. Lucio Iacona da Niscemi (ottobre 1945);
- rapina di tre cavalli in danno del cav. Pancari Giescchino da Vittoria (ottobre 1945);
- danneggiamento e uccisione di animali bovini in danno del cav. Buscemi Salvatore da Niscemi (ottobre 1945);
- danneggiamento a scopo di ritorsione in danno dell'ing. Lucio Iacona da Niscemi (distruzione di caseggiato rurale e di produzione vitivinicola (novembre 1945);
- rapina e sequestro di persona in danno di Morale Salvatore da Caltagirone (luglio 1945);
- tentato omicidio in persona di Grimaldi Francesco da Caltagirone (settembre 1945);
- rapina aggravata consumata sulla provinciale Niscemi-Caltagirone in pregiudizio di Agnelli Concettina da Niscemi ed altre nove persone (dicembre 1945);
- furto continuato aggravato in danno del cav. Milazzo Silvio da Caltagirone;
- furto aggravato in danno di Pizzullo Salvatore da Caltagirone;
- insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- omicidio dell'appuntato dei carabinieri Cappello Giovanni;
- tentato omicidio del s. tenente di fanteria Corcione Giovanni, vicebrigadiere dei carabinieri Mauceri e fanti Corallo Giuseppe e Privitera Giuseppe;
- invasione di terreni e di edifici privati;
- associazione per delinquere;
- rapina, sequestro di persona e tentata estorsione consumata in danno di Souteri Carlo di Paole;
- rapina e tentata estorsione in danno del barone Grimaldi Enrico da Niscemi;
- detenzione armi da guerra.-

Catturata, nel dicembre 1945, la banda di Concetto Gallo, dopo il noto conflitto avvenuto in S. Mauro di Caltagirone, fra le forze dell'ordine e la formazione armata dell'Evis, composta di banditi comuni e di elementi separatisti, la banda dei niscemesi, fuggita all'accerchiamento, continuò a scorrazzare, invano bracciata dalle forze di polizia, le zone a cavallo fra